

Direttiva concernente la costituzione di un conto deposito del Care Team Ticino

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

vista la necessità di istituire un fondo per la gestione delle donazioni a favore del Care Team Ticino (CTTi) che possa aiutare finanziariamente le vittime di eventi traumatici;

considerata la risoluzione governativa n. 5523 del 7 dicembre 2016;

su proposta dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione;

stabilisce quanto segue:

Principio

Art. 1

È istituito un fondo denominato "Donazioni Care Team Ticino".

Scopo del deposito

Art. 2

Il deposito a bilancio, a favore del CTTi, ha quale scopo la copertura di spese di cui al punto 4.

Finanziamento

Il fondo è alimentato dalle donazioni di terzi (segnatamente associazioni, organizzazioni, persone singole o persone giuridiche).

Possibilità di spesa

Art. 4

Il conto può essere utilizzato per far fronte alle seguenti spese:

- a) di alloggio urgente;
 - b) di abbigliamento urgente,
 - c) di sussistenza per le vittime;
 - d) di viaggio per il rientro a domicilio;
 - e) di viaggio per trasferimenti di congiunti in ospedali in tutta la Svizzera;
 - f) di trasporto mediante mezzi di soccorso (per persone non assicurate);
 - g) di altri costi direttamente legati all'evento in caso di comprovate difficoltà finanziarie.
- Il contributo a carico del fondo è pari al 50% delle spese comprovate fino ad un massimo di fr. 2'000.—.

Modalità di spesa

Art. 5

Le spese, di cui all'art. 4, saranno pagate anticipatamente (fino a un importo massimo di fr. 100.—) dagli operatori del CTTi, previa autorizzazione da parte del capo servizio e coordinatore del CTTi, e in seguito rimborsate utilizzando i fondi del deposito oppure richiedendo la fattura, che sarà pagata direttamente a debito del conto di deposito.

Persone responsabili

Art. 6

¹Il capo servizio e coordinatore del CTTi verifica la correttezza delle spese sostenute.

²Il Funzionario Dirigente dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) autorizza il rimborso delle spese o il pagamento della fattura.

Scioglimento del fondo

Art. 7

In caso di scioglimento del fondo, in seguito alla cessazione dell'attività del CTTi, l'importo sarà devoluto a favore di associazioni e/o organizzazioni umanitarie e/o a favore di vittime, con decisione del Consiglio di Stato.

Entrata in vigore

Art. 8

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Comunicazione:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)
- Ufficio dell'aiuto e della protezione (dss-uap@ti.ch)

Bellinzona, 22 dicembre 2021

PER IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Il Direttore:

Raffaele De Rosa

Il Direttore della Divisione
dell'azione sociale e delle famiglie:

Gabriele Fattorini